

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 aprile 2014

«Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca – Clausola che prevede la competenza esclusiva di un'istanza arbitrale – Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto – Clausole abusive – Criteri di valutazione»

Nella causa C-342/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Szombathelyi Törvényszék (Ungheria), con decisione del 16 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2013, nel procedimento

Katalin Sebestyén

contro

Zsolt Csaba Kővári,

OTP Bank,

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt,

Raiffeisen Bank Zrt,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Sebestyén, da una parte, e la Zsolt Csaba Kővári, la OTP Bank, la OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt e la Raiffeisen Bank Zrt, dall'altra, riguardo alla sua domanda diretta a far constatare la nullità delle clausole compromissorie contenute in un contratto concluso con la Raiffeisen Bank Zrt ai fini della concessione di un mutuo ipotecario.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 Il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 così recita:

«considerando (...) che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente (...)».
- 4 L'art. 3 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
- 5 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva:

«Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende»
- 6 L'articolo 5 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (...)».

7 L'articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva recita come segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 L'allegato della medesima direttiva elenca le clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di quest'ultima. Il punto 1, lettera q), di tale allegato recita come segue:

«Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, (...)».

Diritto ungherese

9 L'articolo 209 della legge n. IV del 1959, che istituisce il codice civile (Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény), nella versione applicabile nel procedimento principale, recita come segue:

«1. Una clausola contrattuale generale, o una clausola di un contratto stipulato con un consumatore che non siano state oggetto di negoziato individuale, è abusiva se determina, unilateralmente e senza motivo, ed in violazione dei requisiti di buona fede e di equità, i diritti e gli obblighi delle parti a svantaggio del promittente.

2. Per valutare il carattere abusivo di una clausola, occorre esaminare tutte le circostanze esistenti al momento della stipulazione del contratto che hanno indotto le parti a concluderlo, da una parte, nonché la natura dei servizi previsti ed i rapporti tra la clausola controversa con altre clausole del contratto o con altri contratti, dall'altra.

3. Disposizioni speciali possono designare le clausole dei contratti stipulati con i consumatori ritenute abusive o da considerare tali sino a prova contraria.

4. Le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive non sono applicabili agli accordi contrattuali che definiscono la prestazione principale né a quelli che determinano il rapporto proporzionale tra la prestazione ed il corrispettivo.

5. Una clausola contrattuale non può considerarsi abusiva qualora sia imposta da o in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare».

- 10 La legge n. LXXI del 1994, sull'arbitrato, prevede all'articolo 3, paragrafo 1, che le controversie potranno essere risolte con un procedimento arbitrale in luogo di un procedimento giurisdizionale qualora:
- «a) almeno una delle parti sia una persona che esercita professionalmente un'attività commerciale e la controversia attenga a tali attività, e
 - b) le parti possano liberamente disporre dell'oggetto del procedimento, e
 - c) abbiano previsto il procedimento arbitrale in una clausola compromissoria».
- 11 L'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta legge definisce come convenzione arbitrale un accordo tra le parti ai sensi del quale sono assoggettate ad un tribunale arbitrale le controversie che sono sorte o possano sorgere da determinati rapporti contrattuali o non contrattuali.
- 12 In forza dell'articolo 8, paragrafo 1, della legge n. LXXI del 1994, il giudice adito con un ricorso riguardo ad un caso rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione arbitrale deve, fatti salvi i ricorsi di cui all'articolo 54 di tale legge, dichiarare l'azione inammissibile senza procedere alla citazione delle parti o sospendere il procedimento su istanza di una delle parti, a meno che non constati che la convenzione arbitrale è inesistente, nulla, inefficace o di impossibile realizzazione.
- 13 Ai sensi dell'articolo 54 della legge n. LXXI del 1994, non può essere interposto appello avverso un lodo arbitrale. Un giudice può essere adito con una domanda di annullamento di un lodo solo per i motivi stabiliti all'articolo 55 di tale legge.
- 14 Il decreto governativo n. 18/1999, relativo alle clausole dei contratti stipulati con i consumatori considerate abusive [A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet], prevede, all'articolo 1, paragrafo 1, che si ritenga abusiva qualsiasi clausola di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore che:
- «(...)
- i) escluda o limiti i mezzi a disposizione del consumatore per far valere i suoi diritti, previsti dalla legge o convenuti tra le parti, salvo se essa sostituisca al tempo stesso questi ultimi con altre modalità di soluzione delle controversie fissate dalla legge;
- (...)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 15 Il 15 ottobre 2008 la sig.ra Sebestyén ha concluso con la Raiffeisen Bank Zrt un contratto di mutuo ipotecario nonché una convenzione ipotecaria. In tali atti le parti hanno convenuto che, qualora sorgesse tra le medesime una controversia vertente sul suddetto contratto o sulla suddetta convenzione, unico competente al riguardo sarebbe, con riserva di talune

eccezioni specificatamente previste, un collegio di tre arbitri del Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (Tribunale arbitrale permanente dei mercati finanziari e dei capitali).

- 16 Le parti hanno previsto nei suddetti atti anche la competenza esclusiva del Pesti Központi kerületi bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest-Centre) o della Fővárosi Bíróság (Corte di Budapest), a seconda del quantum della controversia, per i procedimenti di ingiunzione di pagamento e per l'eventuale procedimento ordinario che avesse luogo in caso di opposizione del debitore.
- 17 Come risulta dalla decisione di rinvio, prima della firma del contratto di mutuo ipotecario e della convenzione ipotecaria, la banca ha fornito alla sig.ra Sebestyén informazioni concernenti le differenze tra le norme processuali applicabili, rispettivamente, ai tribunali arbitrali ed ai tribunali ordinari. Inoltre, in occasione della firma del contratto e della convenzione in parola, la banca ha richiamato in particolare l'attenzione della sig.ra Sebestyén sul fatto che il procedimento arbitrale consta di un solo grado di giudizio e che non si possono proporre appelli e le ha segnalato che le spese connesse all'avvio ed al proseguimento di un procedimento arbitrale superano, in generale, quelle del procedimento ordinario.
- 18 Tuttavia, ritenendo che le clausole compromissorie contenute nel suddetto contratto avessero conferito, da una parte, alla Raiffeisen Bank Zrt una posizione di vantaggio e, dall'altra, avessero limitato, in maniera ingiustificata, il suo diritto costituzionale di comparire in giudizio, la sig.ra Sebestyén ha chiesto di dichiarare la nullità delle suddette clausole.
- 19 Alla luce di quanto sopra, il Szombathelyi Törvényszék ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se possa considerarsi abusiva, in rapporto all'articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 93/13], una clausola contrattuale in forza della quale la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell'ambito di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore ed una banca è esclusivamente conferita ad un collegio di tre arbitri del Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság.
- 2) Se una clausola contrattuale in forza della quale la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell'ambito di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore ed una banca è esclusivamente conferita ad un collegio di tre arbitri del Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, con le riserve previste dal suddetto contratto, debba considerarsi abusiva in rapporto all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonostante il fatto che il suddetto contratto contenga informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento disciplinato dalla legge n. LXXI del 1994 (...) ed il procedimento giurisdizionale ordinario».

Sulle questioni pregiudiziali

- 20 A norma dell'articolo 99 del regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può chiaramente essere desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla

questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte può, sentito l'avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

- 21 Occorre applicare la suddetta disposizione nella presente causa.
- 22 Con le sue questioni, che è necessario esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che si deve considerare abusiva, ai sensi della disposizione in parola, una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell'ambito di tale contratto, e ciò quand'anche il consumatore, prima della firma del suddetto contratto, abbia ricevuto informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario.
- 23 Preliminarmente si deve rilevare che, come risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, rientrano nell'ambito di applicazione della medesima soltanto le clausole che figurano in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore che non siano state oggetto di negoziato individuale (sentenza Constructora Principado, C-226/12, EU:C:2014:10, punto 18).
- 24 A tale riguardo l'articolo 3, paragrafo 2, della suddetta direttiva prevede che si consideri che una clausola non è stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione (ordinanza Pohotovost', C-76/10, EU:C:2010:685, punto 57).
- 25 Occorre precisare anche che, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte in materia verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie (sentenza Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 66 e giurisprudenza citata).
- 26 Ciò premesso, occorre osservare che, riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (v. sentenze Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, EU:C:2004:209, punto 19, e Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 37).
- 27 La Corte ha dichiarato in proposito che, per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto

collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive (v. sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 68).

- 28 Per chiarire quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre constatare che, alla luce del considerando 16 della direttiva 93/13, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale (v. sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 69).
- 29 Inoltre, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione (sentenze Pannon GSM, EU:C:2009:350, punto 39, e VB Pénzügyi Lízing, EU:C:2010:659, punto 42). Ne discende che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la suddetta clausola può avere nell'ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale (v. sentenza Freiburger Kommunalbauten, EU:C:2004:209, punto 21, e ordinanza Pohotovost', EU:C:2010:685, punto 59).
- 30 Proprio alla luce dei suddetti criteri, spetta al Szombathelyi Törvényszék valutare il carattere abusivo della clausola compromissoria in questione nel procedimento principale.
- 31 Si deve sottolineare in proposito che l'allegato della direttiva 93/13, cui rinvia l'articolo 3, paragrafo 3, di quest'ultima direttiva, contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive (v. sentenza Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 25 e giurisprudenza citata), tra le quali, al punto 1, lettera q), di tale allegato, figurano proprio le clausole aventi per oggetto o per effetto di sopprimere o ostacolare l'esercizio di azioni in giustizia o mezzi di ricorso da parte del consumatore, in particolare obbligando quest'ultimo ad adire esclusivamente un giudice arbitrale non rientrante in disposizioni legali.
- 32 Se è vero che il contenuto dell'allegato della direttiva 93/13 non può stabilire automaticamente e di per sé il carattere abusivo di una clausola controversa, esso costituisce tuttavia, come la Corte ha già dichiarato, un elemento essenziale sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo di tale clausola (sentenza Invitel, EU:C:2012:242, punto 26).
- 33 Inoltre, circa la questione se una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa considerarsi abusiva ad onta del fatto che il consumatore abbia ricevuto, prima della conclusione del contratto, informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale e il procedimento giurisdizionale, occorre sottolineare che la Corte ha già dichiarato, nell'ambito dell'articolo 5 della direttiva 93/13, che le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in

base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza Constructora Principado, EU:C:2014:10, punto 25 e giurisprudenza citata).

- 34 Tuttavia, e pur ammettendo che informazioni generali ricevute dal consumatore prima della conclusione di un contratto soddisfino le esigenze di chiarezza e trasparenza derivanti dall'articolo 5 della suddetta direttiva, siffatta circostanza non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di una clausola come quella in questione nel procedimento principale.
- 35 Se il giudice nazionale interessato perviene alla conclusione che la clausola in questione nel procedimento principale deve ritenersi abusiva ai sensi della direttiva 93/13, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, incombe allora al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore non sia vincolato dalla suddetta clausola (v., in tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punto 59).
- 36 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13 nonché il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale interessato appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell'ambito di tale contratto, debba, in rapporto all'insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell'ambito di tale valutazione il giudice nazionale interessato deve in particolare:
- verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l'esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e
 - tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.

In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato a detta clausola.

Sulle spese

- 37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale interessato appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell'ambito di tale contratto, debba, in rapporto all'insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell'ambito di tale valutazione il giudice nazionale interessato deve in particolare:

- verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l'esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e**
- tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.**

In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato a detta clausola.